



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023

Art. 10

Durata delle concessioni

La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione e' determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non puo' superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo puo' essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

Versione in vigore dal 17 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
Estremi	Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Capo	I — Disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali
Sezione	IV — Contratto di concessione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2023/art-10-durata-delle-concessioni>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it